



Il Vice Presidente
Assessore all' Ambiente

Prot. n. 023/Sp del 26.01.2023

Ai Presidenti e ai Direttori Generali degli Enti d'Ambito:

EdA NA 1

atonapoli1@pec.it

EdA NA 2

atonapoli2@pec.it

EdA NA 3

direzione.generaleatonapoli3@pec.it

EdA AV

segreteria@pec.atorifiutiav.it

EdA BN

atorifiutibn@pec.atorifiutibn.it

EdA CE

edacaserita@pec.it

EdA SA

edarifiutisalerno@pec.it

Alla Città Metropolitana di Napoli
cittametropolitana.na@pec.it

Alle Province di:

Avellino

info@pec.provincia.avellino.it

Benevento

protocollo.generale@pec.provincia.benevento.it

Caserta

protocollo@pec.provincia.caserta.it

Alle Società Provinciali:

SAPNA

sapna@pec.it

IRPINIAMBIENTE

posta@pec.irpiniambiente.it

SAMTE

samte.srl@legalmail.it

GISEC

gisecspa@legalmail.it

segreteria@gisecspa.it

e, p.c. Alla Direzione Generale per il Ciclo
integrato delle acque e dei rifiuti
dg.501700@pec.regione.campania.it



Il Vice Presidente
Assessore all'Ambiente

La legge regionale 26 maggio 2016, n. 14 (*Norme di attuazione della disciplina europea e nazionale in materia di rifiuti e dell'economia circolare*) come noto ha proceduto al riassetto della *governance* di settore in particolare attraverso l'individuazione degli Ambiti Territoriali Ottimali (ATO) per la gestione del ciclo integrato dei rifiuti e la disciplina dell'organizzazione e svolgimento del servizio attraverso l'individuazione e la regolamentazione degli Enti d'Ambito (EdA) quali enti di governo d'ambito, adeguando la pregressa normativa regionale di settore alle intervenute modifiche della normativa statale sui Servizi Pubblici Locali (SPL). Si è pertanto prevista l'implementazione di un sistema di *governance* incentrato sull'attribuzione delle competenze ai Comuni e sullo svolgimento delle procedure afferenti la pianificazione e l'affidamento del servizio da parte dei rispettivi Enti d'Ambito - attraverso i quali i comuni ivi ricadenti esercitano in forma obbligatoriamente associata le funzioni in materia - idoneo a superare il preesistente assetto gestionale, ancora operativo in fase transitoria, incentrato sulle competenze delle Province per il tramite delle rispettive Società Provinciali.

Sulla base degli elementi informativi assunti in riferimento all'attuazione degli adempimenti di competenza, risulta per la maggior parte degli EdA, l'intervenuta adozione dei Piani d'Ambito e/o di Preliminari di Piano ed il correlato avvio della procedura di Valutazione Ambientale Strategica integrata con la Valutazione d'Incidenza nonché l'avvio delle attività propedeutiche all'individuazione del soggetto gestore ed all'affidamento del servizio.

Va tuttavia evidenziato il ritardo sulle procedure di affidamento del servizio che in base all'art. 34, *comma 9bis* della l.r. n.14/2016, può essere espletato sulla base dei preliminari dei piani d'ambito.

In merito agli indirizzi ed alle determinazioni finora assunte degli EdA in ordine alla scelta dei modelli di gestione del servizio ed all'avvio dell'espletamento degli adempimenti che ne caratterizzano il percorso procedimentale, si è rilevato un orientamento prevalente verso forme di affidamento *in house providing*, in particolare in riferimento alla fase *capital intensive* della gestione dell'impiantistica, accompagnato dall'avvio di attività di verifica delle condizioni per l'acquisizione di partecipazioni delle Società Provinciali che attualmente continuano a svolgere le funzioni già ad esse assegnate, ai sensi dell'art. 40, comma 3 della L.R. 14/2016.

Per quanto riguarda gli EE.DD.AA NA1, NA2, NA3 e Città Metropolitana, si allega il verbale sottoscritto dell'incontro nel quale si è definita la volontà unanime dei rappresentanti intervenuti di procedere alla stipula di accordo per il trasferimento di quote della Sapna s.p.a.

Corre l'obbligo pertanto di ribadire che gli Enti d'Ambito interessati all'acquisizione di partecipazioni delle società provinciali, così come consentito dall'art. 25 della l.r. n. 14/2016, dovranno necessariamente velocizzare le procedure avviate, attraverso una risoluta accelerazione della tempistica di formalizzazione dei pertinenti e correlati atti, atteso anche il rilievo che sulle stesse assumono recenti modifiche normative, che di seguito sinteticamente si segnalano.

Il Decreto Legislativo 23 dicembre 2022, n. 201 "*Riordino della disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza economica*", entrato in vigore il 31 dicembre 2022, ha previsto: all' **Art. 6** (*Distinzione tra funzioni di regolazione e gestione nell'assetto organizzativo degli enti locali. Incompatibilità e inconfiribilità*) al comma 1 "Ferme restando le competenze delle autorità nazionali in materia di regolazione economico-tariffaria e della qualità, a livello locale le funzioni di regolazione, di indirizzo e di controllo e quelle di gestione dei servizi pubblici locali a rete sono distinte e si esercitano separatamente", e al comma 2 "Al fine di garantire il rispetto del principio di cui al comma 1, gli enti di governo dell'ambito o le Autorità specificamente istituite per la regolazione e il controllo dei servizi pubblici locali non possono direttamente o indirettamente partecipare a soggetti incaricati della gestione del servizio. Non si



Il Vice Presidente
Assessore all'Ambiente

considerano partecipate indirettamente le società formate o partecipate dagli enti locali ricompresi nell'ambito." ;

all' Art. 33 (Disposizioni di coordinamento in materia di servizio idrico e di gestione dei rifiuti urbani), comma 1, "Ai fini della piena attuazione degli impegni contenuti nel Piano nazionale di ripresa e resilienza, l'articolo 6, comma 2, non si applica alle partecipazioni degli enti di Governo dell'ambito del servizio idrico integrato di cui all'articolo 147, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e dell'ambito dei servizi di gestione dei rifiuti urbani di cui all'articolo 3 -bis , comma 1 -bis , del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138 e all'articolo 200, comma 1, del predetto decreto legislativo n. 152 del 2006, in relazione agli affidamenti in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto." ;

al comma 2, infine, "Al fine di consentire l'attuazione di Piani di ambito in via di definizione, l'articolo 6, comma 2, si applica alle partecipazioni degli enti di governo dell'ambito del servizio di gestione dei rifiuti urbani di cui all'articolo 3 -bis , comma 1 -bis , del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138 e all'articolo 200, comma 1, del predetto decreto legislativo n. 152 del 2006, a decorrere dal 30 marzo 2023. Nei predetti casi, agli enti di governo di ambito si applicano in ogni caso le disposizioni dell'articolo 6, comma 3."

In ordine alla già ristretta tempistica "consentita" dal richiamato comma 2 dell'art. 33, giova tuttavia segnalare anche il rilievo che assumono le previsioni del **comma 3 dell'art. 5** (Oneri di motivazione analitica) del decreto legislativo 19 agosto 2016 n. 175 "Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica", come modificato dall'art. 11 della legge 5 agosto 2022, n. 118 "Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021", che recita:

"L'amministrazione invia l'atto deliberativo di costituzione della società o di acquisizione della partecipazione diretta o indiretta all'Autorità garante della concorrenza e del mercato, che può esercitare i poteri di cui all'articolo 21-bis della legge 10 ottobre 1990, n. 287, e alla Corte dei conti, che delibera, entro il termine di sessanta giorni dal ricevimento, in ordine alla conformità dell'atto a quanto disposto dai commi 1 e 2 del presente articolo, nonché dagli articoli 4, 7 e 8, con particolare riguardo alla sostenibilità finanziaria e alla compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa. Qualora la Corte non si pronunci entro il termine di cui al primo periodo, l'amministrazione può procedere alla costituzione della società o all'acquisto della partecipazione di cui al presente articolo».

Si torna infine a sottolineare come il perfezionamento e la piena attuazione della pianificazione d'Ambito, attraverso l'affidamento della gestione del servizio e la realizzazione dell'impiantistica necessaria a coprire i fabbisogni di trattamento rilevati nel PRGRU vigente per i diversi ATO, risulta strategica per completare la chiusura del ciclo e procedere allo svolgimento del suo regolare corso anche, in particolare, nel doveroso contributo di tutti gli Enti interessati al percorso di risoluzione delle pendenze, di cui alla sentenza di condanna della Corte di Giustizia Europea del 16 luglio 2015, relativa alla Causa C-653/13 della Commissione europea contro la Repubblica italiana.

Avv. Fulvio Bonavitacola

